

Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi

L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, comprovare l'interesse connesso e dimostrare la propria identità, e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. L'istanza deve essere presentata al Protocollo oppure inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec): [comune.ventimiglia@legalmail.it](mailto:comune.ventimiglia@legalmail.it) e indirizzata all'ufficio che detiene i dati. L'esercizio del diritto di accesso documentale è assicurato entro il termine di 30 giorni, secondo i criteri di economicità ed efficacia, dai Dirigenti e dalle Unità organizzative competenti da essi individuate.

Il diritto di accesso è escluso per gli atti coperti da segreto per specifica disposizione di legge o di Regolamento e si applica anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.

Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

Se l'amministrazione individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui sopra.

L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso sono di regola comunicati con provvedimento espresso al richiedente a cura del responsabile del procedimento. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende comunque respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, limitato o totale, o di differimento dello stesso il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR), ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 2/07/2010 n. 104, entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio-diniego ovvero rivolgersi, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale.